

STATUTO

STATUTO DI OCTOBERSKY GROUP

“Associazione per l’astronautica e la missilistica”

TITOLO I – DENOMINAZIONE/SEDE

Articolo 1

A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, in data 10 ottobre 2003 è costituito un gruppo denominato **“OCTOBERSKY GROUP”**.

Articolo 2

L’associazione non ha sedi, ne segreterie, ne altri organi convenzionali a tempo indeterminato, se non quelli eletti al momento delle riunioni, che avvengono senza calendario fisso presso le abitazioni dei componenti del gruppo o in locali pubblici previa autorizzazione del gestore.

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L’associazione si ispira a principi di solidarieta, ecologia, cooperazione, open source, razionalismo e non-violenza.

L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalita` di solidarieta` sociale, divulgazione scientifica e ricerca e la sua struttura è democratica.

Si esclude l’esercizio di qualsiasi attivita` commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale o a sostegno delle stesse iniziative che il gruppo si prefigge.

L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attivita` dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Articolo 4

L’associazione ha le seguenti finalita`:

1) promuovere e sviluppare la cultura dell’astronautica, il volo umano terrestre e quello spaziale, lo sviluppo di tecnologie avioniche e il modellismo aereospaziale (missilistica), proporre la realizzazione di modelli volanti di missili realizzati con materiali non metallici, leggeri e non pericolosi al solo fine di studio ed eventualmente di supporto scientifico.

2) organizzare eventi e manifestazioni legate ai concetti di missilistica, astronomia e astronautica, convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

3) Redigere e pubblicare articoli, documenti e altro materiale audiovisivo attraverso il sito "www.octobersky.it" e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

4) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5

L'associazione aderisce e s'ispira ai principi del CICAP e a tutti gli organi indipendenti di divulgazione scientifica. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione e non comporta il pagamento obbligatorio della quota sociale e l'accettazione della tessera.

Non esclude tuttavia campagne di tesseramento come strumento di finanziamento sociale.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio può essere subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Si possono anche prevedere che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Il consiglio direttivo si costituisce all'atto di presenziare e solo con funzioni di

sostegno e indirizzo delle assemblee dei soci. In accordo fra gli stessi stabilisce annualmente come investire autonomamente le proprie risorse economiche per particolari scopi promozionali.

Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

- a) richiamo scritto da parte del Fondatore;
- b) sospensione da uno a tre mesi;
- c) radiazione.

Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giurì d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del provvedimento.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Fondatore

Articolo 7.

Il fondatore è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica fino a quando non si scioglie l'associazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Articolo 8

NON sono previsti organi istituzionali con mandato a tempo indeterminato. L'unica carica esistente all'atto della costituzione dell'associazione è quella del "fondatore". Gli organi di Presidenza e il consiglio direttivo vengono proposti dal fondatore ad ogni convocazione dell'assemblea. L'assemblea è convocata dal Fondatore. L'assemblea dei soci è sovrana. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio

Consiglio Direttivo

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica per la durata dell'assemblea e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Articolo 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal fondatore ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

soci. La convocazione è fatta a mezzo telematico 15 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la metà dei soci più uno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi.

Articolo 11. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 12. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 13

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- campagne di tesseramento

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 14

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea dei membri con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli appartenenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 15

E' previsto lo scioglimento dell'associazione ma non la cessione della denominazione **OCTOBERSKY**, né dei domini ad esso associati, www.octobersky.it e www.octobersky.org dei quali rimane proprietario il fondatore, il signor Raffaele Paolo Miniussi.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.14 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 16.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Articolo 18.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) risorse finanziarie derivanti da campagne di tesseramento

Norma finale

Articolo 19.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 20.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

